

Proposta di legge: Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero nelle mense scolastiche

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Contributi per progetti pilota

Art. 4 - Norma finanziaria

Art. 5 - Norma finale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n) dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. la qualità è definita come l'insieme delle proprietà e caratteristiche di un prodotto o servizio che gli conferiscono l'attitudine a soddisfare bisogni espressi o impliciti. Negli anni il concetto di qualità degli alimenti ha subito una profonda evoluzione, operata dagli stessi consumatori i quali, richiedono prodotti sani, sicuri, nutrienti e ottenuti nel rispetto dell'ambiente da parte dei processi produttivi e del benessere animale. Al fine di elevare il livello qualitativo dei pasti e far meglio comprendere le proprietà organolettiche degli alimenti usati nella refezione scolastica, con la presente legge si incentiva un maggiore consumo di prodotti agricoli e alimentari del territorio;

2. per incentivare attività di promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti a chilometro zero e porre in essere azioni di adeguata informazione sulla salubrità, sulle proprietà nutrizionali, sul prezzo degli alimenti, la presente legge prevede il riconoscimento di incentivi economici alle stazioni appaltanti che aggiudicano i servizi di refezione collettiva scolastica e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica che presentano specifici progetti pilota.

Approva la presente legge

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione, allo scopo di diffondere la corretta educazione alimentare, la cultura del cibo e delle tradizioni alimentari toscane e la lotta allo spreco alimentare, promuove il consumo di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari toscani a chilometro zero

nell'ambito dei servizi di refezione scolastica nei nidi d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intendono per prodotti a chilometro zero i prodotti agricoli, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura e alimentari, la cui produzione e trasformazione della materia o dell'ingrediente primario presente in misura superiore al cinquanta per cento avviene entro i confini amministrativi della Regione Toscana. I prodotti freschi della pesca in mare sono a chilometro zero se provenienti da punti di sbarco situati in Toscana e catturati da imbarcazioni iscritte nel registro delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi regionali. I prodotti freschi dell'acquacoltura in mare sono a chilometro zero se provenienti da impianti collocati nelle acque costiere regionali.

2. Tra i prodotti a chilometro zero di cui al comma 1 sono compresi anche quelli appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

b) prodotti a denominazione di origine protetta (D.O.P.), a indicazione geografica protetta (I.G.P.) e specialità tradizionale garantita (S.T.G.), Prodotto di Montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che interessano il territorio regionale;

c) ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) e al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

e) prodotti delle razze e delle varietà locali a rischio di estinzione di cui alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) e la legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare).

Art. 3 Contributi per progetti pilota

1. Per perseguire le finalità della presente legge la Giunta regionale, a partire dall'anno 2020, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, può finanziare progetti pilota che devono garantire:

1) la fornitura di pasti nelle mense scolastiche preparati utilizzando almeno il 50 per cento di prodotti a chilometro zero;

2) un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione almeno dei fruitori della refezione scolastica.

2. I progetti possono essere presentati da soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica o che erogano direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti:

- a) le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti;
- b) i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi.

Art. 4

Norma finanziaria

1.

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021, cui si fa fronte con le risorse della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2020 e 2021.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 5

Norma finale

1. La legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana) è abrogata.